

658.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3		
Missioni vevoli nella seduta del 25 gennaio 2000 .....	3	(Sezione 4 – Estensione al Mezzogiorno del progetto governativo di presentazione di libri in alcune biblioteche italiane) .....	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 5 – Ristrutturazione di palazzo Arnone a Cosenza) .....	9
Ministro della difesa (Trasmissione di un documento) .....	5		
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	<b>Proposte di legge S. 4127 (approvata dal Senato) nn. 6270-1351-1690-2059-2493-ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398</b> .....	11
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali) .....	11
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	6		
(Sezione 1 – Completamento dei lavori della strada statale n. 51 di Alemagna) .....	6	<b>Disegno di legge S. 4197 (approvata dal Senato) n. 6483 ed abbinata proposte di legge nn. 2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533</b> .....	13
(Sezione 2 – Irregolarità nell'impiego di lavoratori nei cantieri edilizi, con particolare riferimento anche alle opere per il Giubileo del 2000) .....	6	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali) .....	13
(Sezione 3 – Inquadramento degli ispettori del lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto ministeri) .....	8	(Sezione 2 – Questioni sospensive) .....	20

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 25 gennaio 2000.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Domenico Izzo, Li Calzi, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Morgando, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scalia, Scoca, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Domenico Izzo, Li Calzi, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scalia, Scoca, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 gennaio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BACCINI ed altri: « Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto per corrispon-

denza degli elettori italiani residenti all'estero » (6700);

STELLUTI: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 8 agosto 1991, n. 261, in materia di accompagnatori dei grandi invalidi di guerra » (6701).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio dei referendum previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (6632) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: « Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo » (6678) *Parere della II Commissione;*

*III Commissione (Esteri):*

S. 3945. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 » (approvato dal Senato) (6684) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VIII, X, XII e XIV;*

S. 3997. — « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991 » (*approvato dal Senato*) (6685) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni*), *IV, V e X*;

S. 4039. — « Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (*approvato dal Senato*) (6686) *Parere delle Commissioni I, IV e V*;

S. 4070. — « Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997 » (*approvato dal Senato*) (6687) *Parere delle Commissioni I e XI*;

S. 4099. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 » (*approvato dal Senato*) (6688) *Parere delle Commissioni I, IV, V e X*;

S. 4123. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6689) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV*;

S. 4166. — SENATORI SEMENZATO ed altri: « Istituzione del Fondo per lo smiamento umanitario » (*approvata dal Senato*) (6690) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII*;

S. 4271. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della

difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997 » (*approvato dal Senato*) (6692) *Parere delle Commissioni I, IV, V e X*;

S. 4309 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (6693) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e VII*;

#### *IV Commissione (Difesa):*

CALZAVARA e BALLAMAN: « Norme in materia di esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di finanza » (6633) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XI*;

RIZZI ed altri: « Disposizioni per la corresponsione di indennizzi ai militari vittime di episodi di violenza comunemente definiti "nonnismo" » (6676) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni*) e *V*;

#### *VI Commissione (Finanze):*

MANZATO e RUZZANTE: « Disposizioni per la destinazione di una percentuale delle vincite in concorsi a premi a enti o associazioni di volontariato » (6539) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

FROSIO RONCALLI ed altri: « Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in occasione della beatificazione di Papa Giovanni XXIII » (6629) *Parere delle Commissioni I e V*;

#### *IX Commissione (Trasporti):*

SCALIA e CENTO: « Modifica all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di sviluppo dei servizi di filobus nelle aree urbane » (6657) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

*XII Commissione (Affari sociali):*

GAZZARA ed altri: « Disposizioni per l'esercizio della professione di odontoiatra da parte dei cittadini italiani laureati a Rijeka » (6643) *Parere delle Commissioni I, II, III e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

LOSURDO ed altri: « Interventi in favore degli agricoltori danneggiati da fitopatologie di eccezionale gravità » (6627) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 21 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, il regolamento ministeriale concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'amministrazione della difesa.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

**Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2000

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Guido MELZI d'ERIL a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro della difesa, con lettera in data 21 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SME 001/2000 relativo alla realizzazione di una « interfaccia di dati digitali » – LLAPI/FAST (Low Level Air Picture Interface).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 febbraio 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

*(Sezione 1 – Completamento dei lavori della strada statale n. 51 di Alemagna)*

**A) Interrogazione:**

CREMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno scorso e successivamente ai primi di novembre, con due lettere indirizzate al direttore generale dell'Anas, ingegner Minenna, l'interrogante ebbe ad esprimere la forte preoccupazione circa il fatto che i lavori della variante strada statale n. 51 di Alemagna, tratto Ospitale Nord-Macchietto, per varie cause rischiavano di non proseguire con grave danno per tutta la vallata del Cadore, già penalizzata in fatto di viabilità stradale;

due sono le cause principali:

a) il progetto preliminare non è ancora stato approvato, pur con parere preventivo favorevole del comune di Ospitale di Cadore;

b) è stato chiesto dal comune suddetto uno svincolo a livelli sfalsati in località Rivalgo e tale richiesta dovrebbe restare invariata;

il 6 novembre 1997 è stato comunicato informalmente al comune di Ospitale di Cadore che, nel giro di una settimana al massimo, il cantiere sarebbe stato chiuso per una sospensione in attesa dell'approvazione della perizia di variante, perché qualsiasi lavoro diverrebbe difforme dal progetto originale;

il 19 novembre 1997 l'interrogante ha informato con lettera il Ministro interrogato sullo sviluppo della situazione, visto che la prospettata chiusura del cantiere ha creato comprensibile sconcerto nella popolazione, nei lavoratori, negli amministratori locali e nell'interrogante stesso per quelle che saranno le inevitabili conseguenze che tale decisione produrrà —:

se corrisponda al vero che per il 26 novembre 1997, negli uffici dell'Anas di Venezia sia stato convocato un ingegnere in rappresentanza della ditta Asfalti Sintex di Bologna, affinché gli venisse consegnata la delibera di sospensione dei lavori della strada statale n. 51 di Alemagna;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per bloccare questa manovra di sospensione che produrrebbe aggravio dei problemi di viabilità, aumento dei costi, caduta occupazionale, oltre a pesanti disagi per le popolazioni del Cadore.

(3-01736)

(26 novembre 1997)

*(Sezione 2 – Irregolarità nell'impiego di lavoratori nei cantieri edilizi, con particolare riferimento anche alle opere per il Giubileo del 2000)*

**B) Interpellanza e interrogazioni:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

nel quadro poco trasparente dei mega-appalti finanziati con gli stanziamenti

del Giubileo, emerge una gravissima situazione di irregolarità nei cantieri romani, in cui risulta impiegata a lavorare « in nero » prevalentemente manodopera reclutata fra gli immigrati extracomunitari clandestini —:

se al Governo sia nota questa intollerabile situazione;

quali urgenti iniziative intenda porre in essere per impedire che gli stanziamenti miliardari per il Giubileo, oltre ad arricchire i « palazzinari » romani, vadano ad impinguare il traffico del lavoro nero degli immigrati clandestini.

(2-02029) « Borghezio, Formenti ». (27 ottobre 1999)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei primi giorni del mese di agosto l'Unione sindacale italiana, con riferimento alla condizione in cui operano i cantieri del Giubileo, ha affermato che, dei 704 cantieri aperti, nel mese di giugno 1999 ne sono stati controllati 116 e che, di questi ultimi, soltanto due sono risultati in regola (confrontare « Liberazione » di domenica primo agosto 1999, pagina 15);

si sarebbe altresì riscontrata, in tutti i cantieri, la pericolosa tendenza ad un aumento incontrollato dei ritmi di lavoro, in ragione del grave ritardo in cui versa l'intero programma di lavori funzionali all'imminente Giubileo;

gli elementi sovraevidenziati comportano, fatalmente, un forte aumento dei rischi di infortuni sul lavoro a carico dei lavoratori impegnati nei cantieri medesimi —:

se risulti formalmente tale inammissibile condizione dei cantieri e se risponda a verità che i ritmi di lavoro sono tali da generare un elevato rischio infortunistico per i lavoratori. (3-04282)

(21 settembre 1999)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i controlli ispettivi effettuati dal ministero del lavoro sulle imprese impegnate nei lavori per l'imminente Giubileo — controlli effettuati tra il 15 ed il 30 giugno 1999 — hanno accertato che su 116 aziende ben 114 sono irregolari;

su 511 lavoratori controllati ben 362 sono risultati irregolari;

irregolare è la posizione di 24 minori su 27 e di 61 stranieri su 74;

sono state inoltrate 153 denunce penali e 1663 violazioni amministrative con violazioni contributive all'INPS che ammontano ad oltre un miliardo e duecento milioni di lire;

sono stati evidenziati interminabili appalti e subappalti, mentre sembrano violate le norme fondamentali in materia di sicurezza dei lavoratori —:

se non ritenga indispensabile e comunque opportuno dare il massimo risalto, sulla stampa nazionale, ai nominativi delle imprese che operano in violazione delle normative vigenti;

se non ritenga di dovere senza indugio meditare sull'opportunità di revocare gli appalti alle imprese che operano in condizioni di illegalità. (3-04376)

(6 ottobre 1999)

DE CESARIS e CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la piaga del lavoro nero, specialmente in edilizia, è estremamente diffusa;

i risultati delle ispezioni effettuate dagli Ispettorati del lavoro danno risultati sconvolgenti, con rilievi di lavoro nero e irregolarità contributiva in alcuni casi superiore al 90 per cento delle imprese ispezionate;

in particolare, nella città di Roma è stata denunciato un generalizzato ricorso al lavoro nero e alla irregolarità contributiva anche in relazione ai cantieri aperti per il Giubileo;

in particolare, risulta, dai dati forniti dall'Ispettorato del lavoro di Roma, che, nel solo periodo che va da febbraio ad agosto del 1999, su circa 700 aziende ispezionate, sono state accertate più di 900 violazioni alla sicurezza, oltre 1000 lavoratori in nero o irregolari, contributi non versati ai fini Inps e Inail di diversi miliardi di lire;

la questione del lavoro nero, in relazione allo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, è stato posto all'attenzione delle autorità e dell'opinione pubblica dai lavoratori moldavi che a Roma hanno denunciato la propria condizione di lavoratori in nero, rendendo evidente come ci si trovi di fronte non ad episodi occasionali bensì a vere e proprie organizzazioni che gestiscono queste forme di sfruttamento del lavoro;

le carenze di organico degli ispettori e i modelli di organizzazione del lavoro determinano la conseguenza che non si possa effettuare un organico intervento di repressione del fenomeno del lavoro nero e irregolare in quanto i controlli sono eseguiti con molto ritardo rispetto alle denunce presentate;

l'estensione del fenomeno rende evidente la necessità di intervenire con modifiche legislative, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e gestione degli appalti e alla possibilità, attraverso l'instaurazione di un conflitto di interessi tra il lavoratore impiegato in nero e l'impresa, di favorire l'emersione del fenomeno —

quali siano i dati aggiornati delle irregolarità riscontrate nelle verifiche effettuate nel 1999;

quali interventi urgenti intenda assumere per il potenziamento degli organici degli ispettori;

quali iniziative, anche di natura legislativa, intenda assumere affinché nelle normative sugli appalti vi siano sanzioni efficaci contro il ricorso al lavoro nero e affinché si introducano norme, anche attraverso la determinazione di un conflitto di interessi tra il lavoratore impiegato al nero e l'impresa, che possano determinare un'efficace azione di contrasto. (3-04953)

(24 gennaio 2000)

(ex 4-26449 del 27 ottobre 1999)

**(Sezione 3 – Inquadramento degli ispettori del lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto ministeri)**

### **C) Interrogazione:**

TUCCILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri 1998-2001 ha stabilito il nuovo sistema di classificazione del personale in tre aree di inquadramento;

le tre aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nel contratto, ove sono descritti l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna area e corrispondenti a livelli omogenei di competenza del personale;

in ciascuna area sono ricompresi i profili professionali che esprimono il contenuto professionale specifico per l'attribuzione delle mansioni e delle funzioni di ciascun lavoratore;

l'area C prevede nella sua declaratoria l'inquadramento di personale che « spiega funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico ». La posi-

zione economica dell'area C/2 prevede che in essa vadano inquadrati i lavoratori che svolgono attività ispettiva;

premesso ciò che è stato scritto nel citato Ccnl, l'ispettore del lavoro, ex settima qualifica funzionale, è stato inquadrato erroneamente dal primo gennaio 1998 nella posizione economica C1, che non prevede l'attività ispettiva —

dove e come sia previsto nel citato Ccnl che la posizione C1 preveda l'attività di vigilanza ispettiva per gli ispettori del lavoro ex settimo livello;

se sia previsto che i predetti ispettori del lavoro debbano comunque svolgere l'attività di vigilanza, precisamente prevista dalla posizione C2;

come mai il Governo, pur informato da notizie stampa, non abbia rivolto alcuna attenzione alle proteste ed agitazioni in corso degli ispettori del lavoro;

se il citato Ccnl vigente, pur essendo di diritto privato, abbia potuto inquadrare contro il dettato costituzionale, più volte ribadito con sentenze della Corte di cassazione lavoro, i lavoratori subordinati ispettori del lavoro in una posizione C1 che non prevede lo svolgimento delle specifiche mansioni ad essi affidate già per legge in base alle quali l'attuale contratto collettivo ne prevede l'inquadramento nella specifica area C2;

come si concili, infine, che il medesimo ispettore del lavoro possa contestare nella sua attività di vigilanza l'irregolare inquadramento di altri lavoratori subordinati, quando lo stesso ispettore non risulta regolarmente inquadrato dall'amministrazione per le mansioni che di fatto svolge;

se il Governo ritenga opportuno presentare apposite modifiche alla legge finanziaria per risolvere il contenzioso in essere, attivato dagli ispettori del lavoro, per l'inquadramento degli stessi nella posizione economica contrattuale C2.

(3-04577)

(10 novembre 1999)

**(Sezione 4 – Estensione al Mezzogiorno del progetto governativo di presentazione di libri in alcune biblioteche italiane)**

**D) Interrogazione:**

MALGIERI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il ministero per i beni e le attività culturali ha varato un progetto che prevede, con la partecipazione di narratori e poeti, la presentazione di libri in venti biblioteche di diciassette città italiane: 14 nel nord e soltanto 3 nel sud: Napoli, Cosenza e Potenza;

a parte lo squilibrio geografico evidente, sorprende l'esclusione di numerose regioni meridionali, ed in particolare della Puglia, regione amministrata dal centro-destra, che ogni anno produce un « cartellone » culturale di notevole valore —

quali siano stati i criteri che hanno indotto il ministero per i beni e le attività culturali a penalizzare il Mezzogiorno;

se non ritenga che il progetto vada rivisto alla luce delle negative considerazioni formulate da illustri esponenti della cultura meridionale;

se a questo disegno discriminatorio non intenda porre rimedio, equilibrando il progetto-lettura con l'aumento delle sedi delle manifestazioni nelle regioni meridionali. (3-04370)

(5 ottobre 1999)

**(Sezione 5 – Ristrutturazione di palazzo Arnone a Cosenza)**

**E) Interrogazione:**

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sono oramai svariati anni che lo storico palazzo Arnone, sito nel centro

storico di Cosenza, è in fase di ristrutturazione;

da anni sono in corso i lavori del primo lotto, parzialmente completato, mentre tarda, senza motivazioni da parte della soprintendenza ai beni culturali, il bando del secondo lotto, per il quale la soprintendenza stessa sembrerebbe aver già ricevuto nel mese di giugno la prevista somma di sedici miliardi;

l'impresa napoletana aggiudicataria del primo lotto (La Nuova Edina) avrebbe dovuto consegnare i lavori di detto primo lotto entro il 15 novembre 1999, ma sembra siano oramai due mesi che il cantiere è fermo ed è ormai impossibile che tale scadenza venga rispettata;

il citato fermo dei lavori, che sembrerebbe non concordato con le organizzazioni sindacali, suscita la forte preoccupazione dei ventidue operai e delle loro famiglie;

il restauro di palazzo Arnone di Cosenza è una delle undici opere pubbliche in tutta Italia finanziate con i fondi offerti dal gioco del lotto —:

se risponda a verità quanto esposto;

quali siano stati i passi mossi dalla soprintendenza per sollecitare la ripresa dei lavori;

quando sarà bandita la gara di appalto per il secondo lotto dei lavori e perché ancora ad oggi non sia stata posta in essere, considerato che i necessari finanziamenti sembrerebbero essere nella disponibilità dell'ente preposto sin dal mese di giugno;

se non si ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza per sbloccare il fermo dei lavori, poter dare certezze alle maestranze ed avviare il secondo lotto.

(3-04559)

(9 novembre 1999)

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 4127 — SENATORI TAROLLI ED ALTRI:  
NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL  
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (APPROVATA DAL  
SENATO) (6270) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (1351-1690-  
2059-2493-TER-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398)**

**(A.C. 6270 - sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

considerato che:

la proposta di legge n. 6270, all'articolo 1, comma 9, riconosce alle scuole non statali il diritto ad ottenere finanziamenti statali al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione;

l'articolo 34 della Costituzione afferma che la scuola è aperta a tutti, che l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita, che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso;

la sentenza n. 7 del 1967 della Corte costituzionale precisava che il termine « istruzione », da interpretare ai fini della determinazione dell'ambito della gratuità, non assume un significato diverso e più ampio da quello dell'insegnamento;

pertanto la « istruzione », di cui all'articolo 34, comma 2, della Costituzione, non ricomprende come prestazioni d'ob-

bligato in essa inerente in senso proprio anche altre prestazioni che si ricollegano all'insegnamento e lo coadiuvano, ma non ne costituiscono i tratti essenziali;

rilevato il netto contrasto tra l'articolo 1, comma 9, della proposta di legge n. 6270 e l'articolo 34 della Costituzione:

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 6270 e abbinate.

n. 1. Lenti, Giordano, Nardini, Bertinotti, Boghetta, Bonato, Cangemi, De Cesaris, Malentacchi, Mantovani, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

La Camera

atteso che la proposta di legge n. 6270, che riconosce alle scuole private la parità con le scuole statali, sancisce il diritto per le scuole private di ottenere provvidenze da parte dello Stato;

considerato che tale diritto appare in netto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 33 della Costituzione che riconosce il diritto ai privati di istituire scuole ed

istituti di educazione senza oneri per lo Stato:

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 6270 e abbinata.

n. 2. Giordano, Nardini, Lenti, Bertinotti, Bonato, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Malentacchi, Mantovani, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

La Camera

rilevato che la proposta di legge n. 6270, all'articolo 1, comma 5, riconosce alle scuole paritarie private la facoltà di

avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive;

considerato che questo viola i diritti garantiti dagli articoli 35, 36, 37, 39 e 40 della Costituzione:

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 6270 ed abbinata.

n. 3. Nardini, Giordano, Lenti, Bertinotti, Boghetta, Bonato, Cangemi, De Cesaris, Malentacchi, Mantovani, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4197. — DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (APPROVATO DAL SENATO) (6483) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533)**

**(A.C. 6483 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge in esame, in particolare con gli articoli 3 e 4, limita l'accesso ai mezzi di informazione in maniera drastica e pertanto condiziona la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione, e il corrispondente diritto ad essere informati dei cittadini, la cui rilevanza costituzionale è stata riconosciuta in numerose sentenze della Corte costituzionale;

ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'esercizio della sovranità in un sistema di rappresentanza parlamentare presuppone un accesso il più ampio possibile alle informazioni sulle candidature e sui programmi, al fine di scegliere i propri rappresentanti. Pertanto le restrizioni previste dal disegno di legge, che limitano il principale mezzo di informazione della società contemporanea, violano il diritto di partecipazione democratica dei cittadini e l'esercizio della sovranità nelle forme previste dalla Costituzione;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 1.** Follini.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483, agli articoli 3 e 4, limita drasticamente la comunicazione politica radio-televisiva e i messaggi radiotelevisivi autogestiti, i quali non solo negli Stati Uniti, ma nella maggior parte dell'Europa (basti citare la Germania, l'Inghilterra e la Francia), costituiscono la regola piuttosto che l'eccezione, con buona pace dei falsificatori del diritto costituzionale comparato;

considerato altresì che le predette limitazioni non consentono ai cittadini una compiuta informazione sui programmi dei partiti e sulle scelte dei candidati, con il rischio che l'astensionismo elettorale, giunto ormai a livelli preoccupanti, cresca ancora di più;

considerato, infine, che il disegno di legge sulla cosiddetta e mal detta *par condicio* si pone in irriducibile contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, a norma del quale la sovranità non emana dal popolo,

secondo quanto prevedeva il costituzionalismo ottocentesco, ma appartiene al popolo;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 3.** Armaroli.

La Camera,

considerato che l'articolo 4, comma 3, del disegno di legge n. 6483 stabilisce che in campagna elettorale soltanto le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi secondo la disciplina di cui al precedente articolo 3;

considerato altresì che la citata disciplina determina una disparità di trattamento tra titolari di televisioni nazionali e locali che è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza della Consulta, secondo la quale una disparità di trattamento è legittima solo a patto che si fondi su validi motivi, che nel caso di specie mancano affatto, dal momento che situazioni analoghe sono assoggettate a un diverso regime normativo;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 4.** Manzoni.

La Camera,

considerato che l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge n. 6483 prevede che la comunicazione politica radiotelevisiva assuma le seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti e interviste;

considerato altresì che questa ferrea disciplina tende a frenare la fantasia e perciò si pone in stridente con-

trasto con l'articolo 21, comma 1, della Costituzione, che recita: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il loro pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione »; espressione, quest'ultima, che si atteggia a chiara norma di chiusura;

considerato, infine, che una legge ordinaria non può derogare a una disposizione costituzionale, com'è del tutto evidente;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 5.** Malgieri.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483, all'articolo 2, circoscrive la comunicazione politica radiotelevisiva e, all'articolo 3, pone gravi limitazioni alla diffusione dei messaggi politici autogestiti;

considerato altresì che i suddetti limiti, aggiunti ai divieti, recano un ingente danno economico alle emittenti televisive, che può riflettersi sull'occupazione in questo settore;

considerato infine che il provvedimento non è conciliabile con l'articolo 35, comma 1, della Costituzione, a norma del quale « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni »;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 6.** Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483 pone tutta una serie di limiti al-

l'iniziativa economica privata: in particolare, l'articolo 2 fissa rigidamente le modalità della comunicazione politica radiotelevisiva; l'articolo 3 contempla tetti alquanto bassi ai messaggi politici autogestiti; l'articolo 4 impedisce alle reti nazionali la trasmissione di messaggi autogestiti in campagna elettorale;

considerato altresì che la disciplina sopra citata contrasta palesemente con l'articolo 41, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « L'iniziativa economica privata è libera »;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 7.** Carlo Pace.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483 prevede una disciplina della comunicazione politica radiotelevisiva intesa a porre un diaframma tra candidati e partiti, da un lato, e cittadini, dall'altro;

considerato altresì che l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione dice a chiare lettere che l'esercizio del diritto di voto costituisce un dovere civico;

considerato infine che la normativa prevista dal provvedimento sembra elaborata a bella posta per rendere difficoltoso l'esercizio del predetto diritto e, perciò, è in contrasto con il citato articolo 48 della Costituzione;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 8.** Giovanni Pace.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483, a causa della sua minuta e asfis-

sante disciplina, rende quanto meno difficoltosa la partecipazione dei cittadini alla vita politica, in quanto non sono in grado di avere dalle reti televisive una effettiva conoscenza dei candidati, dei loro programmi e dei partiti nelle cui liste si presentano;

considerato altresì che il disegno di legge, per i motivi sopra addotti, si pone in contrasto con l'articolo 49 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale;

considerato, infine, che l'articolo 49 della Costituzione sopra richiamato, da un lato, si collega con il principio della sovranità popolare sancito dall'articolo 1 e, dall'altro, ha dato spessore a quello Stato dei partiti che ha segnato il superamento della democrazia liberale di stampo ottocentesco, per cui ogni sua lesione rappresenta una minaccia a tutto l'edificio costituzionale;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 9.** Gasparri.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483, per le sue note caratteristiche, non permette ai candidati nel corso delle campagne elettorali di essere veramente visibili e perciò riconoscibili;

considerato altresì che per i motivi sopra addotti il disegno di legge non ha le carte in regola con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, perché — a dispetto del nome, *par condicio* — non consente a tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso di accedere agevolmente agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, a meno di non

considerare tale il pressoché totale oscuramento dei candidati da parte delle reti radiotelevisive;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 10.** Benedetti Valentini.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6483;

rilevato il contrasto del disegno di legge con gli articoli 41, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione:

considerando che il diritto di manifestare liberamente il pensiero, assicurato dall'articolo 21 della Costituzione, comporta — attesa la latitudine delle forme espressive, nonché la lecita possibilità che l'esercizio di esso si svolga tramite strutture funzionali di privata proprietà — anche la garanzia concorrente della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 41 della Costituzione. Tale garanzia, ovviamente, viene strutturalmente meno quando resti compresso, insieme al diritto di libertà di pensiero, anche il diritto connesso e strumentale che garantisce la libertà di iniziativa economica privata. In una ipotesi, peraltro, nella quale non vengono in gioco esigenze di indirizzo o di coordinamento a fini sociali, tra i quali non sono minimamente da annoverare quelli previsti dal disegno di legge in esame;

considerando inoltre che, posto il riconoscimento costituzionale della proprietà privata, sono indubbiamente da considerare fonti di violazione del combinato disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 42 quelle previsioni del disegno di legge, le quali — a parte le anzidette violazioni — implicano, altresì, una vera e propria espropriazione del diritto di godimento della proprietà di taluni mezzi di produzione della comunicazione. Si tratta infatti di espropriazione esclusa da qual-

sivoglia indennizzo e, per di più, affatto ingiustificata, perché carente persino del presupposto dell'interesse generale. Un tale interesse, fra l'altro, sarebbe persino inconcepibile in astratto nel caso considerato, dal momento che esso nascerebbe dalla anteriore posizione di norme contrastanti sia con la libertà di pensiero che con quella di intrapresa economica;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 15.** Mancuso, Garra, Vito.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6483, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

premesso che:

la libera espressione del pensiero politico va assicurata in condizione di effettiva parità a tutti i concorrenti in tutte le competizioni elettorali o referendarie;

tuttavia la prescrizione costituzionale dell'uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) non è osservata con il divieto, per tutti gli interessati, della comunicazione politica, giacché la corretta interpretazione di quel principio costituzionale esige la ricerca di un trattamento non soltanto uguale ma anche giusto e legittimo per le situazioni regolate;

il principio di parità non potrebbe, di per sé, far superare violazioni di altre regole costituzionali, che pure condizionano la materia legislativa in esame, con particolare riferimento all'articolo 21 della Costituzione;

il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero politico ha diretta ed immediata tutela nell'articolo 21 della Costituzione;

tale diritto appare addirittura rafforzato dalla circostanza che il suo esercizio intervenga durante o in prossimità della competizione elettorale, periodo in cui il pensiero politico è diretto a ricercare l'elezione e dunque deve essere ampiamente diffuso verso gli elettori, per un sano principio di democrazia e trasparenza;

l'articolo 21 della Costituzione garantisce l'utilizzo di tutti i mezzi di espressione del pensiero, compresi ovviamente quelli in uso nella nostra moderna società della comunicazione;

secondo l'orientamento costante della Corte costituzionale, il divieto posto alla libera espressione del pensiero si giustifica soltanto quando il solo esercizio del diritto tutelato contrasti con beni collettivi pure garantiti dalla Costituzione (è il caso dei limiti connessi all'ordine pubblico, al buon costume, alla riservatezza o all'onore delle persone);

nessuna prova certa di tali esigenze di limitazione della libertà di pensiero è stata data in questa materia, né potrebbe darsi, giacché certo l'interesse quasi « tutorio » prospettato dal Governo, a « proteggere » i cittadini possibili destinatari della comunicazione politica non può in alcun modo ricondursi a esigenza di ordine pubblico o buon costume nella costante interpretazione che la Corte ne ha fornito in oltre quaranta anni di giurisprudenza;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 1995, ha già affermato l'incostituzionalità dei limiti non ragionevolmente contenuti e, a maggior ragione, dei divieti legislativi di comunicazione politica, estesi alla durata dell'intera campagna; a maggior ragione i principi enunciati per la campagna referendaria — in cui il quesito è sintetico e l'esigenza illustrativa è minore — valgono per la campagna elettorale, in cui occorre illustrare la proposta politica, comunicare le proprie intenzioni ed i propri programmi, attirare l'attenzione degli elettori con libertà di forme;

l'orientamento dominante della dottrina costituzionalistica ritiene che la

pubblicità meriti la duplice garanzia costituzionale dell'iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e della libertà di espressione (articolo 21 della Costituzione); si osserva infatti che nel campo della comunicazione di massa libertà di espressione del pensiero e libertà di impresa sono destinate ad intrecciarsi tra loro;

emerge in tale quadro interpretativo delle disposizioni costituzionali lo *spot* politico, quale messaggio pubblicitario diffuso in funzione di un voto o di una adesione, limitato soltanto sul presupposto di una valutazione negativa della politica, al pari delle limitazioni del buon costume o dell'ordine pubblico;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 16.** Frattini, Garra, Vito.

La Camera

considerato che:

il disegno di legge n. 6483 limita fortemente le forme e i modi di propaganda elettorale attraverso il mezzo radio-televisivo;

esso si inserisce in un quadro normativo delineato con la legge n. 515 del 1993, che già regola tutti gli aspetti in questione senza essere coerente sia per quanto concerne il collegamento con i limiti di spesa sia per ciò che riguarda le disposizioni penali contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 515 del 1993;

risulta inopportuno procedere ad una revisione parziale delle norme applicabili nelle campagne elettorali senza che vi sia una riforma complessiva del sistema di regole. Tale riforma si rende necessaria in quanto sono già emersi preoccupanti profili di incoerenza del sistema, causati da numerosi interventi normativi in materia parziali e non coordinati che hanno pro-

dotto incongruenze nella diversa disciplina applicabile alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nonché ai *referendum*. Una legislazione frammentaria e disorganica non si adatta alla delicatezza della materia trattata e verrebbe ulteriormente appesantita dall'introduzione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 2.** Giovanardi.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483, all'articolo 1, comma 1, afferma, contro ogni verità, di promuovere, oltre che disciplinare, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici;

considerato altresì che il predetto accesso è più virtuale che reale, dati i lacci e laccioli previsti dalla normativa, mentre la pretesa parità di trattamento, così com'è contemplata, risulta nient'altro che una beffa, dal momento che in un sistema tendenzialmente bipolare logica e equità vorrebbero che gli spazi autogestiti fossero in egual numero per la maggioranza di Governo e per l'opposizione, le quali al loro interno dovrebbero ritagliarsi gli spazi tenendo conto dei rapporti di forza;

considerato infine che per i predetti motivi il fine della cosiddetta *par condicio* viene clamorosamente contraddetto dai vari articoli del disegno di legge;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 11.** Anedda, Armaroli.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 6483 stabilisce che i messaggi politici autogestiti devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e, comunque, compresa tra novanta secondi e tre minuti a scelta del richiedente;

considerato altresì che l'ampio arco temporale del quale si è appena detto tende a far lievitare in maniera spropositata i costi dei messaggi autogestiti e, perciò, impedisce ai partiti e ai singoli candidati quella pubblicità che è essenziale soprattutto adesso che l'astensionismo elettorale si manifesta a livelli sempre più preoccupanti;

considerato infine che la democrazia dovrebbe essere, secondo una felice espressione, una casa di vetro che induce i cittadini alla partecipazione politica, mentre il disegno di legge in esame sembra predisposto al deliberato scopo di impedire la trasparenza;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 12.** Migliori, Selva.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483 verte in prevalenza su svariate materie indicate nell'articolo 49, comma 1, del Regolamento, tant'è che la Presidenza della Camera non ha avuto esitazione alcuna ad applicare l'articolo 24, comma 12, del Regolamento, a norma del quale per le fasi successive alla discussione sulle linee generali non vale la regola del contingentamento dei tempi qualora la Conferenza dei capigruppo non decida all'unanimità;

considerato altresì che la dialettica tra maggioranza e opposizione contraddistingue gli ordinamenti autenticamente liberaldemocratici e li separa nettamente

dai regimi autoritari, i quali o demonizzano l'opposizione o la relegano ai margini del sistema;

considerato infine che su un provvedimento che mette a rischio la piena libertà di manifestazione del pensiero la maggioranza non ha tenuto nella benché minima considerazione i pertinenti rilievi critici dell'opposizione;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 13.** Selva.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 2, comma 5, del disegno di legge fa rinvio a ulteriori regole per la comunicazione politica che la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovranno emanare, senza peraltro recare criteri al riguardo, e perciò riserva ai predetti organismi ampi margini di discrezionalità nell'adozione di norme che — sia detto per inciso — paiono configurate come integrazioni della disciplina legislativa, e pertanto collocate in definitiva sullo stesso piano di questa, in violazione del criterio della gerarchia delle fonti normative;

le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 i e al comma 1 dell'articolo 5, riguardano materia attualmente regolata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 515 del 1993, né è previsto un qualsiasi raccordo tra le norme sopra citate — non ricomprese nell'abrogazione disposta dall'articolo 11, che riguarda solo i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 515 — e quelle introdotte dal disegno di legge in esame;

l'articolo 11 dispone l'abrogazione di alcuni articoli della legge n. 515 del 1993, tra i quali non è compreso l'articolo 15, che per l'appunto riguarda le sanzioni,

e perciò dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento della nuova disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 9 del disegno di legge in esame con quella contemplata dal predetto articolo 15; le disposizioni concernenti i mezzi di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, contemplate al comma 10 dell'articolo 9, presentano svariate incertezze interpretative;

l'ostentata indisponibilità della maggioranza a modificare il testo approvato dal Senato, adducendo lo specioso motivo che la disciplina contemplata non potrebbe applicarsi alle elezioni regionali in caso di *navette*, è destinata a creare una selva legislativa oscura e perciò suscettibile delle più disparate interpretazioni, con grave nocumento per la certezza del diritto;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 14.** Contento.

La Camera

premesso che:

la legge n. 515 del 1993 regola lo svolgimento nel corso delle campagne elettorali della relativa propaganda attraverso i mezzi radiotelevisivi, statuendo inoltre massimali delle spese sostenibili da parte dei candidati alle elezioni politiche;

il disegno di legge n. 6483 prevede forme e modalità rigide di propaganda elettorale, introducendo un regime tendenzialmente proibizionista, ma con prescrizioni niente affatto coerenti rispetto ai limiti di spesa ed alle pur gravi sanzioni previste dalla vigente legislazione;

non essendovi una altrettanto severa disciplina circa l'abuso della RAI-TV da parte del Governo e non avendo la parità di accesso alcuna ap-

plicazione sulla comunicazione politica a mezzo stampa, viene a perpetrarsi l'*impar condicio*, specie con riferimento agli organi di stampa dei partiti beneficiari di contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle delle quali fruiscono i partiti per le loro campagne elettorali;

la comunicazione politica può costituire un capitolo della legge elettorale e può essere regolata per i periodi che precedono le votazioni, mentre è assurdo il regime che ne riduce gli ambiti di operatività anche per i periodi nei quali campagna elettorale non è in corso; per le minoranze l'effetto della normativa approvata dal Senato della Repubblica è quello di un pesante bavaglio che mette a rischio di regime il nostro sistema democratico;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

**n. 17.** Garra, Vito, Mancuso.

**(A.C. 6483 - sezione 2)**

#### QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera

considerato che:

il disegno di legge n. 6483 si applica a tutte le campagne elettorali e, di conseguenza, anche a quelle concernenti la Camera dei deputati;

il Parlamento, con legge 3 giugno 1999, n. 157, ha conferito una delega legislativa al Governo affinché provvedesse al riordino della legislazione in materia di rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore dei partiti, movimenti politici, candidati e titolari di carattere eletivi nonché agevolazioni a loro favore;

è inopportuno introdurre nuove disposizioni che incidono su una materia di riordino;

delibera

che l'esame del provvedimento sia rinviato a dopo l'emanazione da parte del Governo del citato decreto legislativo.

**n. 1.** Peretti.

La Camera,

considerato che il progetto di legge contenente norme in materia di conflitti di interesse è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile del 1998 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 27 aprile successivo;

considerato altresì che il succitato provvedimento è all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato dal 21 maggio 1998 e che l'ultima seduta dedicata al progetto di legge risale al 1° luglio dello scorso anno;

considerato infine che autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare dentro e fuori le sedi istituzionali hanno ripetutamente dichiarato che era assolutamente prioritario approvare nel più breve tempo possibile la legge sul cosiddetto conflitto di interessi;

delibera

che l'esame del disegno di legge sulla *par condicio* sia rinviato a dopo la definitiva approvazione del progetto di legge sul conflitto di interesse.

**n. 2.** Contento, Selva, Manzoni, Armaroli, Giovanni Pace.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483 - a norma dell'articolo 1 - si

applica a tutte le campagne elettorali, e, perciò, anche a quelle concernenti la Camera dei deputati;

considerato altresì che la normativa vigente per la elezione della Camera prevede un sistema misto: per tre quarti maggioritario con collegi uninominali e per un quarto proporzionale;

considerato inoltre che il *referendum* elettorale, dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum e che la Corte costituzionale non potrà non ammettere dal momento che si è già pronunciata sul medesimo quesito, se otterrà il *quorum* di validità e il *quorum* di maggioranza è destinato a creare una diversa normativa, con collegi per tre quarti uninominali e per un quarto binominali, dal momento che saranno eletti deputati sia il più votato, sia il secondo piazzato;

considerato infine che la soppressione della quota proporzionale indurrà tutti i candidati ad avvalersi delle televisioni private, che il provvedimento penalizza oltre misura;

delibera

che l'esame del provvedimento sia rinviato a dopo lo svolgimento del *referendum* elet-

torale, che, secondo la normativa vigente, dovrà tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

**n. 3.** Nania.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 6483 incide su scadenze elettorali ormai incombenti per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e per l'elezione diretta dei presidenti delle giunte, le cui votazioni sono in calendario per il 16 aprile prossimo venturo;

le modalità della propaganda elettorale potrebbero svolgersi nel caos più totale, soggiacendo esse in una prima fase alle disposizioni della legge n. 515 del 1993 per poi doversi applicare la disciplina di cui al disegno di legge in esame, ove il relativo *iter* dovesse giungere a conclusione prima del 16 aprile 2000;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 6483 fino all'avvenuto svolgimento delle votazioni per le elezioni regionali.

**n. 4.** Garra, Vito, Romani.